



**CITTA' DI RACALE**  
(Provincia di Lecce)  
**Settore Organi Istituzionali ed Organizzazione Amministrativa**

**ORDINANZA N° 27 DEL 23/04/2019**

**Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza Ospedaliera**  
Legge 23 dicembre 1978 n° 833

**IL SINDACO**

Vista la propria precedente Ordinanza n° 23 del 12/04/2019 con la quale si ordinava, su proposta medica convalidata a termine di legge, il trattamento sanitario obbligatorio al signor xxxxxx nato a xxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxx residente a xxxxxx) via xxxxxxxx domiciliato presso la Casa per la vita "Artemide" di Racale, affetto da scompenso psicotico che indica il seguente luogo di ricovero S.P.D.C. di Casarano.

Vista la convalida del tribunale di Lecce in data 16/04/2019;

Vista la nota Asl LECCE Dipartimento di salute mentale di Casarano in data 19/04/2019, del dott. Giuseppe Piccinni, che è parte integrante ed essenziale della presente, con la quale si evidenzia la necessità di proroga del ricovero di T:S.O. non essendo venute meno le condizioni che originarono la necessità di emanare l'ordinanza sopra descritta;

Considerato che da tale proposta risulta, come previsto nell'art. 34, IV comma, della Legge 23 dicembre 1978 n° 833:

- 1- che si è in presenza di persona affetta da alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- 2- che gli interventi terapeutici necessari non sono stati accettati dall'infermo/a;
- 3- che non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

Visto che la proposta di proroga sopra detta è stata convalidata dal dott. Giuseppe Piccinni Direttore del S.P.D.C. di Casarano

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n° 833;

Nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale

**ORDINA**

- Con efficacia immediata, la proroga del trattamento sanitario obbligatorio già ordinato con l'ordinanza n° 23 del 12/04/2019 nei confronti del signor xxxxxx xxxxxxxx, sopra generalizzato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di CASARANO;

- che la presente ordinanza ai sensi dell'art. 35, I° comma, della Legge 23 dicembre 1978 n° 833, corredata dalla proposta medica convalidata e richiamata in premessa, venga notificata entro 48 ore dal ricovero al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Lecce;



## CITTA' DI RACALE

(Provincia di Lecce)

Settore Organi Istituzionali ed Organizzazione Amministrativa

- che il presente provvedimento venga comunicato all'Azienda Sanitaria Locale di Lecce perché vi dia esecuzione con il proprio personale;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale di Racale, affinché vi dia esecuzione per quanto di competenza.

Chiunque può rivolgere al Sindaco richiesta di revoca o di modifica del presente provvedimento.

Contro il presente atto convalidato dal Giudice Tutelare la persona soggetta al trattamento e chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio.

Ritenuto di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e della Legge provinciale 30 novembre 1992 n° 23, stante le evidenti ragioni di celerità di esecuzione del presente provvedimento.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Elio Giannuzzi, Responsabile del Settore Organi Istituzionali e Organizzazione Amministrativa Tel. 0833/902324.

Dalla Residenza Municipale, 23 aprile 2019

IL sindaco  
f.to: Donato Metallo